

Documentazione antimafia, semplificazione e tempi più brevi per gli appalti



È stato approvato ed è stato pubblicato sulla GU n.250 del 27 ottobre 2014 (sarà in vigore entro trenta giorni da questa data) il DLgs 13 ottobre 2014, n. 153 con ulteriori disposizioni integrative e correttive del DLgs 159/2011 *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.* .

La modifica che ci interessa riguarda la parte dei **controlli amministrativi sugli appalti** e contiene delle novità di rilievo per la semplificazione della documentazione richiesta dalle disposizioni del nuovo Codice antimafia, entrate in vigore il 12 febbraio 2013 – Libro II del DLgs 159/2011, che avevano prodotto l'effetto di:

- allungare i tempi di rilascio della documentazione;
- appesantire gli adempimenti a carico delle imprese le quali si erano viste dilatare i tempi di aggiudicazione degli appalti e di stipula dei conseguenti contratti.

Il D. Lgs. appena approvato* consentirà ai soggetti interessati:

- di **utilizzare la documentazione antimafia** in corso di validità anche per **procedimenti diversi da quello per cui era stata rilasciata in precedenza**;
- nel caso di **“comunicazione antimafia”****, decorso il termine ordinario per il rilascio da parte della Prefettura, di procedere **senza comunicazione** ma mediante

autocertificazione;

- nel caso di **“informazione antimafia”*****, decorso il termine per il rilascio o se vi è urgenza, di procedere **senza far trascorrere il periodo di 15 giorni** previsto dalla vecchia normativa.

Viene salutata con il favore degli imprenditori anche la limitazione delle **verifiche ai soli familiari conviventi maggiori di età, residenti in Italia**. Infatti, “l’esclusione dei familiari residenti all’estero alleggerisce la posizione dei manager internazionali”.

Infine, il DLgs modifica la “competenza territoriale” in quanto il **rilascio della documentazione antimafia verrà effettuato dal Prefetto del luogo dell’impresa**, con risultati facilmente comprensibili sul piano della semplificazione e della tempestività dell’acquisizione della documentazione richiesta.

* Seduta del Consiglio dei ministri del 6 ottobre 2014.

** La comunicazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011.

*** L’informazione antimafia attesta, oltre a quanto già previsto per la comunicazione antimafia, anche l’esistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.

FONTE: quotidianosicurezza.it